

Comune di Tempio Pausania

Statuto comunale

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 29/11/2012

TITOLO I / I PRINCIPI

CAPO I IL COMUNE

ART.1 IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Il comune di Tempio Pausania è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.

Il comune rappresenta l'intera comunità stanziata nel proprio territorio, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

Il comune è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART.2 TERRITORIO

Il comune di Tempio P esercita la sua potestà e le sue funzioni sul proprio territorio.

Il territorio comprende la città di Tempio P., le frazioni di Nuchis, di Bassacutena e di San Pasquale.

Si estende per una superficie di Kmq. 271, delimitata dal confine con i comuni di Aglientu, Luogosanto, Luras, Calangianus, Berchidda, Oschiri, Tula, Erula, Perfugas, Bortigiadas e Aggius.

Il territorio delle frazioni di Bassacutena e San Pasquale confina con i comuni di Santa Teresa, Palau, Arzachena, Luogosanto e Aglientu

ART.3 STEMMA E GONFALONE

Lo stemma del comune raffigura un tempio sormontato da un gallo, e ai lati due palle, tutto racchiuso all'interno di uno scudo quadrangolare con sfondo azzurro e verde, recante al di sopra la corona doppia propria delle città, e al di sotto, una corona d'alloro e rovere.

Lo stemma è riportato negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone.

Il gonfalone è un drappo quadrangolare, sospeso ad un'asta, sul quale è riportato lo stemma.

La riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone sono riservati al comune, che ne disciplina l'utilizzo.

ART. 4 TITOLO DI CITTA'

Tempio è stata elevata al rango di città con provvedimento concesso dal Re Carlo Alberto in data dieci settembre 1836.

ART.5 SEDE

La sede del comune è posta in Tempio Pausania, presso il palazzo municipale, sito in Piazza Gallura n.3.

CAPO II LE FINALITA'

ART. 6 PRINCIPI ISPIRATORI

Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera al fine di promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della collettività locale.

Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Consegue il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

Recepisce il pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, recependo e valorizzando, a tale fine, l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

Valorizza e tutela il patrimonio storico, linguistico e letterario, i beni culturali, nonché le tradizioni popolari della Sardegna e della Gallura in particolare, favorendo gli scambi culturali con altri enti e gruppi di culture ed etnie diverse.

Il comune promuove, incoraggia e finanzia gli studi e le ricerche in ordine alla propria storia, alle tradizioni e a quanto altro è utile per conoscere e rafforzare la propria identità e conservare la memoria.

Incoraggia e favorisce le iniziative necessarie per la tutela della lingua locale.

Salvaguarda e tutela i beni e i valori ambientali e paesistici del proprio territorio.

Valorizza le risorse locali in particolare il sughero e il granito, e il patrimonio delle acque sorgive e il Monte Limbara. Sostiene e difende il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; e che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico. Preserva e valorizza i beni culturali, archeologici e urbani, ne garantisce la conservazione e l'integrità e promuove la loro corretta utilizzazione, sia attraverso strumenti propri sia in collaborazione con altri enti, con associazioni e cittadini. Svolge, inoltre, le azioni necessarie a favorire il ripristino o il recupero ambientale di situazioni degradate.

Il comune valorizza e riconosce la famiglia intesa anche quale famiglia anagrafica, come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, disponendo, inoltre, che i servizi comunali siano indirizzati al rispetto dei valori sociali, morali propri dell'istituzione familiare.

Si impegna a promuovere la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap, ai bambini. A tale fine ricerca e organizza le necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale anche attraverso l'abolizione delle barriere architettoniche, la predisposizione di beni e servizi comuni per il tempo libero, le attività culturali e le forme di espressione creativa e artistica.

Promuove azioni e strumenti per realizzare la parità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze e degli obblighi familiari e sociali.

Promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Il comune rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche.

Il comune promuove l'impiego dei giovani nella vita comunitaria, valorizza le loro

capacità creative, artistiche, culturali e ricerca le possibilità e gli strumenti per favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro.

Il comune favorisce l'associazionismo culturale e sportivo, quali strumenti che favoriscono la crescita delle persone e garantisce l'accesso ai servizi sociali e agli impianti comunali.

Promuove azioni a sostegno dei gruppi di volontariato per il recupero dei tossicodipendenti, favorisce il rientro degli emigrati nonché l'integrazione degli immigrati stranieri.

Favorisce le attività artigiane locali, le arti e i mestieri tradizionali, nonché il commercio dei prodotti tipici locali, tutelandone e favorendone l'esercizio compatibilmente con i regolamenti comunali, le leggi statali e regionali.

Attua gli interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale.

ART. 7 PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che, in base al principio di sussidiarietà, ad esso attribuisce la legge dello Stato e della Regione.

Secondo il principio di sussidiarietà il comune esercita le proprie competenze anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

CAPO III STATUTO E REGOLAMENTI

ART.8 LO STATUTO

Lo statuto è strumento normativo del comune di Tempio, espressione dell'autonomia riconosciuta alla comunità locale, e al comune che la rappresenta. Nel proprio ambito costituisce una fonte normativa primaria, fondata sull'ordinamento generale, sui principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

ART.9 CONTENUTO DELLO STATUTO

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del comune e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

Lo statuto stabilisce altresì i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e enti territoriali sovracomunali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge.

ART.10 PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto e le sue eventuali e successive modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

ART.11 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

L'interpretazione delle norme contenute nello statuto, in quanto strumento normativo, deve avvenire in base ai criteri che l'art.12 delle preleggi C.C. detta per la legge.

La norma statutaria è norma speciale esclusiva, pertanto non suscettibile di applicazione analogica.

ART.12 REGOLAMENTI

Il comune adotta con deliberazione del Consiglio Comunale propri regolamenti per disciplinare nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, è di competenza della Giunta Comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e

in conformità alle norme del presente statuto.

I regolamenti entrano in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sono stati approvati. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTI

ART. 13 GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta e il sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Agli organi di governo competono le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la coerenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai programmi adottati.

ART.14 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese, salvi i casi stabiliti dal regolamento.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nei casi di vacanza, assenza, impedimento o incompatibilità, il segretario comunale è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario.

I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.15 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. E' dotato di autonomia funzionale e organizzativa, e rappresentando l'intera comunità locale, definisce l'indirizzo politico amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART.16 IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il funzionamento del consiglio si basa oltre che sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche sui seguenti principi quadro:

- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
- dell'attività delle commissioni;
- della partecipazione del segretario alle sedute;
- del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione e alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.

Il regolamento del consiglio articola e sviluppa i suindicati principi.

ART. 17 LE COMPETENZE

Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del

consiglio o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) l'elezione del presidente consiglio;

m) la promozione dei referendum;

n) la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

Le deliberazioni in ordine alle materie indicate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

ART.18 PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di consigliere comunale devono presentare una dichiarazione preventiva delle spese elettorali, sottoscritta dall'interessato, entro otto giorni dall'avvenuto deposito delle liste elettorali.

Il rendiconto delle spese sostenute verrà presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

Tali documenti saranno resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

ART.19 SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti;

b) elezione del presidente del consiglio comunale;

c) giuramento del sindaco;

d) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice-sindaco e di assessore;

e) elezione dei componenti la commissione elettorale comunale.

Il sindaco presiede la seduta di insediamento fino all'elezione del presidente.

Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente esecutivi.

ART.20 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta, attraverso un dibattito consiliare al termine del quale, con una relazione di sintesi, il sindaco puntualizza le definizioni e gli adeguamenti scaturiti dalla discussione.

ART.21 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non

ne comporta le dimissioni.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

La seduta del consiglio si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

ART.22 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

La seduta di insediamento è presieduta dal sindaco fino all'elezione del presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti assegnati.

Ogni consigliere può esprimere un solo voto.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal consigliere anziano, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

E' consigliere anziano colui che in sede di elezione ha riportato la maggiore cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

La carica e le funzioni di Presidente del Consiglio sono incompatibili con quelle di componente della giunta comunale.

ART.23 ATTIVITA' DEL PRESIDENTE CONSIGLIO

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

In particolare il presidente:

stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze in conformità a quanto disposto dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;

tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonchè la funzione delle minoranze;

assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;

convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

garantisce il rispetto dello statuto e del regolamento;

esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

ART.24 I CONSIGLIERI

Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

La posizione giuridica, le cause e le modalità per la cessazione e decadenza

dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Per inoltrare le dimissioni tramite persona delegata, il consigliere dimissionario deve conferire una delega apposita, autenticata e con data non anteriore a cinque giorni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. Il consigliere decade se senza congrua motivazione, non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative.

La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

ART.25 INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI

Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate.

ART.26 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento disciplina l'esercizio delle prerogative e i termini entro i quali la giunta comunale e il sindaco sono tenuti a rispondere.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende e enti dipendenti, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso, compresa la copia degli atti, utili all'espletamento del mandato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. In ordine alle informazioni, documenti e atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto e alla riservatezza nei casi specificamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

E' attribuito ai consiglieri il diritto di iniziativa e di proposta, anche emendatrice, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici del comune e delle aziende e istituzioni o enti dipendenti.

Su richiesta di un quinto dei componenti assegnati o del sindaco il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'art. 21, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

ART.27 LE COMMISSIONI

Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee, composte solo da consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni operano in sede consultiva per esprimere pareri. In sede redigente per la formulazione degli articoli di atti normativi.

Le commissioni permanenti hanno competenza per le seguenti materie: affari istituzionali e amministrativi, bilancio, programmazione e sviluppo economico, mobilità urbana, urbanistica, assetto del territorio, ambiente e lavori pubblici, servizi sociali, servizi culturali, turismo, sport e tempo libero, controllo e garanzia.

La delibera di istituzione delle commissioni con funzioni di controllo deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Il presidente della commissione di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni ed è nominato dal consiglio comunale.

Il funzionamento, la composizione i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati nel dettaglio con il regolamento del consiglio comunale.

Art. 28 GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al presidente del consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

CAPO III LA GIUNTA

ART.29 LA GIUNTA

La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nel governo del comune, e opera attraverso deliberazioni collegiali. Esercita le funzioni conferite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART.30 COMPOSIZIONE

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da sette assessori.

La composizione della giunta deve rispettare il principio sulle pari opportunità, affermato dalla legge 125/91.

La carica di assessore è incompatibile con la carica e le funzioni di Presidente del Consiglio comunale, l'assunzione di incarichi, di consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Gli assessori competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

ART.31 NOMINA

Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco successivamente alla proclamazione degli eletti.

Possono essere nominati alla carica di assessore numero due cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge, senza modificare il numero degli assessori componenti la giunta.

La nomina della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato. La revoca è comunicata dal Sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

In caso di dimissioni di un assessore, il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio.

La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

La giunta rimane comunque in carica sino alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco, tranne in caso di dimissioni del sindaco.

La giunta comunale inoltre decade a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, quando si proceda allo scioglimento del consiglio per le cause previste dall'art.141 del D. Lgs.vo 267/2000.

ART.32 FUNZIONAMENTO

La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.

L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

ART.33 COMPETENZE

La giunta comunale compie tutti gli atti espressione della funzione di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti.

Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e terzo, provvedendo alla nomina del difensore e ad assumere il relativo impegno di spesa, nonché ad approvare transazioni e rinunce alle liti.

Nei confronti del consiglio, la giunta può svolgere attività propositiva e d'impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio.

E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio, e la determinazione delle aliquote dei tributi.

La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

CAPO IV

IL SINDACO

ART.34

IL SINDACO

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed è il legale rappresentante dell'ente, anche in giudizio. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Assume le funzioni di organo del Comune ed esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo la proclamazione degli eletti. Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi, se non nei casi in cui la legge lo consenta.

ART.35

COMPETENZE

Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale.

In particolare il sindaco:

- a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;
- b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento;
- c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;
- d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;
- e) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 31;
- f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;
- g) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati;
- i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- l) impartisce direttive al Segretario Generale, e ai dirigenti, in ordine agli indirizzi e obiettivi amministrativi e gestionali;
- m) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- n) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di

programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

ART.36 ATTRIBUZIONI

In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

- a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) emanazione degli atti, attribuiti anche dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.

ART.37 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

Il sindaco cessa dalla carica a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Tranne in caso di dimissioni, negli altri casi il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

La decadenza del sindaco è inoltre determinata:

- a) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 21;
- b) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dalla legge.

ART.38 IMPEDIMENTO DEL SINDACO

L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa

determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART.39 VICE SINDACO E FUNZIONI VICARIE

La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

ART.40 NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI

Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART.41 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

L'ordinamento amministrativo del comune si uniforma ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e ai criteri di organizzazione previsti nelle norme statali applicabili, ai quali devono uniformarsi i regolamenti organizzativi.

L'organizzazione dell'Ente s'ispira e si conforma in particolare ai seguenti principi:

- alla distinzione tra le responsabilità d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuite ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi;
- al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto d'accesso agli atti ed ai servizi, la semplificazione delle procedure, l'informazione e la partecipazione all'attività amministrativa, la periodica rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione nell'utilizzo dei servizi comunali;
- all'articolazione dell'Ente in centri di responsabilità, intesi come strutture cui competono autonomi poteri di spesa, e in strutture, cui competono la programmazione delle attività strumentali, finalizzate alla realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- alla necessità di assicurare la flessibilità organizzativa degli uffici, nonché il coordinamento, l'integrazione e la comunicazione tra le unità organizzative;
- allo sviluppo dell'impiego di strumenti di pianificazione, programmazione delle attività, nonché controllo e valutazione dei risultati;
- alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali dei dipendenti, garantendo le pari opportunità e promuovendo il costante miglioramento delle condizioni lavorative e la crescita professionale;
- alla massima flessibilità nella definizione delle dotazioni organiche e nell'utilizzo del personale;
- al pieno coinvolgimento dei Dipendenti sugli obiettivi e sui risultati attesi, al fine di contemperare l'esigenza di motivazione individuale ed il perseguimento della maggiore produttività.

ART.42 L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi tra questi, e gli organi amministrativi.

ART.43 COMPETENZE DEI DIRIGENTI e DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

I dirigenti e i responsabili degli uffici e servizi esercitano le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti dell'Ente, ed in particolare dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Competono loro tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo i criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse,

per il conseguimento della massima produttività.

ART.44 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E INCARICHI ESTERNI

Il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato nei limiti previsti dalle norme e con le modalità previste nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART.45 IL SEGRETARIO

Ogni comune ha un segretario titolare, iscritto in apposito albo nazionale disciplinato dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Lo stato giuridico del segretario è regolato dalla legge.

Il sindaco nomina il segretario scegliendolo tra gli iscritti nell'albo nazionale.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che l'ha effettuata.

Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART.46 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario :

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;

e) può esercitare le funzioni di dirigente ad interim di una massima struttura organizzativa, se conferite dal sindaco

Il segretario generale dipende funzionalmente dal sindaco.

ART.47 IL VICE SEGRETARIO

La dotazione organica del personale prevede un vice segretario comunale individuandolo nel dirigente del settore Affari Istituzionali e Personale.

Il vice segretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o di impedimento.

ART.48 I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

ART.49 LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Il consiglio comunale può procedere alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento.

Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

I componenti del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, e il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, e durano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata, o a persona assunta con contratto a termine.

Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti

Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

La gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può essere effettuata anche a mezzo di istituzioni.

Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

ART.50 SCIoglimento DEGLI ORGANI

I consigli di amministrazione delle istituzioni possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:

a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;

b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;

c) reiterata violazione di legge e di regolamento;

d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 51 I PRINCIPI

La legge riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma.

L'Ente assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.

Ricorre agli strumenti gestionali della contabilità finanziaria e ed economica.

ART. 52 ATTUAZIONE DEI PRINCIPI

Il comune attua i principi di cui al precedente articolo tramite l'adozione dei regolamenti organizzativi in materia.

Costituiscono strumento di attuazione dei principi enunciati i regolamenti di contabilità, controllo di gestione e disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

ART. 53 FORME ASSOCIATIVE

Il comune di Tempio, qualora lo ritenga opportuno per l'esercizio di funzioni e servizi determinati, può avvalersi delle forme associative previste dalle fonti normative da realizzarsi seguendo le modalità nella stessa indicate.

I rapporti patrimoniali e gestionali saranno disciplinati dagli atti di istituzione delle forme associative prescelte.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

ART. 54

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione, nonché dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Al fine di consentire la piena attuazione di tale principio verrà garantita la costante informazione sull'attività dell'amministrazione attraverso l'istituzione di uffici di relazione con il pubblico e/o l'ausilio di supporti multimediali.

Il comune costituisce la consulta femminile.

La consulta femminile è un organismo consultivo e propositivo con la funzione di porre l'attenzione sulle molteplici tematiche riguardanti la condizione femminile.

La consulta per la sua attività si avvale dei locali, dei mezzi e del personale messi a disposizione dal comune.

La costituzione della consulta femminile è curata da una delegata del sindaco.

La consulta opera attraverso:

la presidente, eletta dall'assemblea;

l'assemblea, composta dalle consigliere comunali e dalle rappresentanti designate dalle associazioni, una per ogni associazione, e tutte di genere femminile.

Le associazioni possono essere ammesse a partecipare alla consulta su loro richiesta.

L'attività della consulta femminile si svolgerà rispettando uno statuto proposto dalla stessa consulta e approvato dal consiglio comunale.

CAPO II

DECENTRAMENTO

ART. 55 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il comune costituisce le consulte di frazione, presso le frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale, quali organismi di partecipazione, aggregazione e iniziativa dei cittadini.

ART.56 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Sono organi della consulta l'assemblea e il presidente.

L'assemblea è costituita da un rappresentante di ciascuna associazione politica, ricreativa, sociale, culturale, sportiva, del tempo libero e religiosa, presente sul territorio della frazione.

Ha la stessa durata del consiglio comunale.

ART.57 COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

La giunta comunale, non appena insediata, all'inizio della legislatura, promuove dei bandi pubblici per ogni assemblea di frazione, per favorire l'ammissione nella medesima di un rappresentante di ogni associazione presente nel territorio della frazione, da votare anche in via telematica.

Scaduto il termine dei bandi, esamina le richieste pervenute e provvede a deliberare la composizione di ciascun consiglio della consulta, come sopra indicato.

La riunione d'insediamento dell'assemblea sarà convocata dal sindaco o da un suo delegato, che la presiederà fino alla elezione del presidente.

ART.58 ATTRIBUZIONI DELLA CONSULTA

L'assemblea può avanzare proposte e istanze all'amministrazione comunale, in ordine a interventi di manutenzione di competenza del comune, finanziamenti, realizzazione di opere pubbliche, interventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero.

L'amministrazione comunale provvederà a richiedere all'assemblea un parere consultivo su iniziative di rilievo generale per il territorio della frazione.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 59 CONSULTAZIONI

Gli organi di governo del Comune possono promuovere consultazioni della popolazione o di parte di essa su programmi, iniziative o proposte che rivestono per la medesima diretto e rilevante interesse.

La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri e assemblee, la distribuzione di questionari, o lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

L'Ente favorisce la consultazione in merito alla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, attraverso indagini periodiche che rilevino il grado di soddisfazione della stessa.

Art. 60 ISTANZE E PETIZIONI

I cittadini residenti, singoli o associati, la consulta delle frazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali, secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno trecento presentatori.

Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco, il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale. Le conseguenti determinazioni saranno rese note secondo le modalità stabilite dal regolamento di accesso agli atti.

Art. 61 PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

I cittadini residenti, singoli o associati, la consulta delle frazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Le proposte devono essere sottoscritte da almeno trecento firmatari. Il sindaco, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia.

La proposta di iniziativa popolare consiste in una relazione che ne illustra contenuto e finalità. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

Non possono costituire oggetto di proposta di iniziativa popolare le materie escluse dalla consultazione referendaria locale.

Le proposte di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni saranno rese note secondo le modalità stabilite dal regolamento di accesso agli atti.

Capo IV DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 62 ACCESSO AGLI ATTI

Gli atti del Comune sono pubblici.

Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti sottratti dall'accesso e quelle sottraibili. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Il diritto di accesso è esercitato informalmente o formalmente mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei diritti di ricerca. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 63 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio dello stesso e alla data entro la quale deve concludersi il procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

Art. 64 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo:

- a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
- b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
- c) ai soggetti istanti che abbiano ricevuto una comunicazione inerente i motivi di rigetto della domanda, prima dell'adozione di un provvedimento negativo.

La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nel prendere visione degli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo 78, comma 3); nella presentazione di

scritti e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Art. 65 REFERENDUM POPOLARE

Un numero di elettori residenti non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi, consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma due.

Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art.66 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: statuto comunale, regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, gestione del personale, atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo, disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

Art.67 ESITO DEL REFERENDUM

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART.68 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.

Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

ART.69 ABROGAZIONE DI NORME

L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le disposizioni previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

ART. 70 REVISIONE DEI REGOLAMENTI

Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

ART. 71 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

Indice

CAPO I IL COMUNE.....	1
ART.1 IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.....	1
ART.2 TERRITORIO.....	1
ART.3 STEMMA E GONFALONE.....	1
ART. 4 TITOLO DI CITTA'.....	1
ART.5 SEDE.....	1
CAPO II LE FINALITA'.....	2
ART. 6 PRINCIPI ISPIRATORI.....	2
ART. 7 PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'.....	3
CAPO III STATUTO E REGOLAMENTI.....	4
ART.8 LO STATUTO.....	4
ART.9 CONTENUTO DELLO STATUTO.....	4
ART.10 PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO.....	4
ART.11 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.....	4
ART.12 REGOLAMENTI.....	4
CAPO I ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTI.....	6
ART. 13 GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.....	6
ART.14 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	6
CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
ART.15 IL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
ART.16 IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	7
ART. 17 LE COMPETENZE.....	7
ART.18 PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI.....	8
ART.19 SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO.....	8
ART.20 LINEE PROGRAMMMATICHE DI MANDATO.....	8
ART.21 MOZIONE DI SFIDUCIA.....	8
ART.22 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	9
ART.23 ATTIVITA' DEL PRESIDENTE CONSIGLIO.....	9
ART.24 I CONSIGLIERI.....	9
ART.25 INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI.....	10
ART.26 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.....	10
ART.27 LE COMMISSIONI.....	10
Art. 28 GRUPPI CONSILIARI.....	11
CAPO III LA GIUNTA.....	12
ART.29 LA GIUNTA.....	12
ART.30 COMPOSIZIONE.....	12
.....	12
ART.31 NOMINA.....	12
ART.32 FUNZIONAMENTO.....	12
ART.33 COMPETENZE.....	13
CAPO IV IL SINDACO.....	14
ART.34 IL SINDACO.....	14
ART.35 COMPETENZE.....	14
ART.36 ATTRIBUZIONI.....	15
ART.37 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO.....	15
ART.38 IMPEDIMENTO DEL SINDACO.....	15
ART.39 VICE SINDACO E FUNZIONI VICARIE.....	16
ART.40 NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI.....	16

ART.41 PRINCIPI ORGANIZZATIVI	17
ART.42 L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	17
ART.43 COMPETENZE DEI DIRIGENTI e DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI.....	17
ART.44 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E INCARICHI ESTERNI.....	18
ART.45 IL SEGRETARIO.....	18
ART.46 FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE.....	18
ART.47 IL VICE SEGRETARIO.....	18
ART.48 I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	19
ART.49 LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO	19
ART.50 SCIoglimento DEGLI ORGANI	19
ART. 51 I PRINCIPI.....	20
ART. 52 ATTUAZIONE DEI PRINCIPI	20
ART. 53 FORME ASSOCIATIVE.....	21
CAPO I DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE.....	22
ART. 54 DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE.....	22
CAPO II DECENTRAMENTO.....	23
ART. 55 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	23
ART.56 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA.....	23
ART.57 COSTITUZIONE DELLA CONSULTA.....	23
ART.58 ATTRIBUZIONI DELLA CONSULTA.....	23
CAPO III MODALITA' DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	24
Art. 59 CONSULTAZIONI.....	24
Art. 60 ISTANZE E PETIZIONI.....	24
Art. 61 PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.....	24
Capo IV DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.....	25
Art. 62 ACCESSO AGLI ATTI.....	25
Art. 63 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO.....	25
Art. 64 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.....	25
Capo V REFERENDUM.....	27
Art. 65 REFERENDUM POPOLARE.....	27
Art.66 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM.....	27
Art.67 ESITO DEL REFERENDUM.....	27
ART.68 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.....	28
ART.69 ABROGAZIONE DI NORME.....	28
ART. 70 REVISIONE DEI REGOLAMENTI.....	28
ART. 71 MODIFICHE ALLO STATUTO.....	28